



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE

N. 129

DEL 10/10/2012

(OGGETTO): LIQUIDAZIONE SORTE SENTENZA N. 7213/2012 TAR LAZIO – SEZIONE TERZA TER - SAMAC di E. MORI e C. s.n.c./ UNIRE.;

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il giudizio innanzi al Tar Lazio – R.G. 1684/2007, promosso dalla società SAMAC di E. Mori e C. s.n.c. Spa nei confronti dell’Unire, poi – Assi- oggi “Assi Gestione Temporanea” (legge 7 Agosto 2012 n.135) ;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VISTA la sentenza n. 7213/2012 emessa dal Tar Lazio – Sezione Terza Ter. esecutiva - con la quale si è definito il sopra richiamato;

VISTA la richiesta di pagamento pervenuta all' "Assi Gestione Temporanea" in data 04/09/2012 (prot. in entrata n.54897/2012) relativa alla predetta sentenza a firma dell'avvocato Stefano Mattii che ha rappresentato e difeso la SAMAC di E. Mori e C.;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore della SAMAC di E. Mori portata dalla sentenza è di Euro 15.687,00 come sorte in sentenza oltre Euro 72,86 per interessi legali e così per un totale di Euro 15.759,86;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo inerente a statuizione di autorità giurisdizionale è da considerarsi -obbligatoria/indispensabile secondo le indicazioni sopra richiamate posto che un eventuale ritardo nel pagamento legittimerebbe un'azione esclusiva da parte di SAMAC di E. Mori e C. s.n.c.;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

VISTO il capitolo n 129.000 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di impegnare la somma di euro 15.759,86 comprensiva di sorte ed interessi legali della sentenza 7213/2012 del Tar Lazio in favore della SAMAC di E. Mori e C. s.n.c.

La spesa relativa alla presente determinazione è imputata al capitolo 129.000 - spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori del bilancio di previsione 2012.

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta